



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

ANNO 2015

DISEGNO DI LEGGE 12 maggio 2015, n. 84

Registro della bigenitorialità

D'iniziativa del **consigliere Filippo Degasperi**
(MoVimento 5 stelle)

Presentato il **12 maggio 2015**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 12 maggio 2015, n. 84

Registro della bigenitorialità

Art. 1

Registri per i diritti del minore alla bigenitorialità

1. La Provincia autonoma di Trento promuove l'istituzione di registri amministrativi per il diritto dei minori alla bigenitorialità presso i comuni della provincia.

Art. 2

Caratteristiche dei registri

1. Gli interventi promozionali della Provincia sono indirizzati a registri che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) iscrizione nel registro dei minori residenti nel comune, a richiesta di almeno uno dei genitori cui è attribuita la responsabilità genitoriale, ferme restando le disposizioni civilistiche in materia e previa comunicazione dell'iscrizione all'altro genitore;
- b) possibilità di risalire, attraverso il registro, alla residenza di entrambi i genitori, in quanto essi abbiano acconsentito alla comunicazione e al trattamento dei dati contenuti nel registro;
- c) possibilità per ognuno dei genitori di ottenere dal comune un'attestazione sull'iscrizione nel registro e sui dati che esso contiene;
- d) previsione che, in caso di perdita dei requisiti per l'iscrizione al registro, il comune proceda d'ufficio alla cancellazione dei dati che esso contiene;
- e) adeguamento degli atti istitutivi del registro a un modello di regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 3

Interventi promozionali

1. La Provincia promuove l'istituzione di registri che abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo 2 e intraprende azioni di informazione e sensibilizzazione sui registri stessi e sulle loro finalità, anche mediante la concessione di contributi, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di questa legge.

Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 10.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari i fondi di riserva - spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).